


Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 13 settembre 1988

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

N. 87

**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERAZIONE 5 agosto 1988.

**Programma annuale 1988 di interventi urgenti
per la salvaguardia ambientale.**

SEZIONE III : LETTERA c) ART. 18 L. 67/88**(ISTITUZIONE NUOVI PARCHI)**

Con la procedura di cui alla presente sezione il Ministro dell'ambiente istituisce i parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del Parco Marino del Golfo di Orosei.

- 1) Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell'ambiente, con appositi decreti, provvede a costituire, per le aree per le quali non siano già costituite, apposite Commissioni paritetiche tra Ministero dell'ambiente, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Regioni interessate e, per il Parco Marino del Golfo di Orosei, Ministero della Marina mercantile.
- 2) La Commissione paritetica potrà comprendere rappresentanti degli enti locali interessati ed esperti delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 349/86.
- 3) Ciascuna Commissione paritetica presenta al Ministro dell'ambiente, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero entro 60 giorni dalla loro costituzione se questo secondo termine risulta successivo al primo, una proposta riguardante:
 - a) la predisposizione della perimetrazione delle aree interessate alla istituzione dei parchi citati;
 - b) l'individuazione delle misure provvisorie di salvaguardia ambientale delle aree fino all'adozione del piano del parco;
 - c) l'indicazione, anche in via preliminare, degli obiettivi e dei valori naturalistici e ambientali da perseguire e sviluppare.La proposta relativa alla perimetrazione può eventualmente precedere le altre.
- 4) Il Ministro dell'ambiente, in relazione alle risultanze dei lavori della Commissione paritetica, ovvero - in assenza di proposte unitarie della stessa - sulla base di propri studi, fissa con propri provvedimenti la perimetrazione provvisoria dell'area del Parco, stabilisce le misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco, emana le direttive ed i criteri generali per la redazione del piano stesso, ed individua la natura dei primi interventi anche in relazione ai vincoli posti dalle misure

provvisorie di salvaguardia.

- 5) La Commissione paritetica, nei 90 giorni successivi all'emanazione delle direttive e dei criteri generali di cui al punto 4), predispone una relazione concernente:
- d) lo schema di provvedimento per l'istituzione dell'Ente di gestione del parco con il relativo Statuto;
 - e) le indagini, gli studi e le attività per la redazione del piano di promozione e sviluppo socio-economico dell'area protetta e delle zone finitime;
 - f) la stima dei fabbisogni finanziari
 - per l'istituzione del parco, ivi compresa l'acquisizione di aree;
 - per la realizzazione delle infrastrutture necessarie;
 - per la gestione ordinaria.

Sulla base di tale relazione, ovvero - in assenza di una proposta unitaria - di propria iniziativa, il Ministro dell'ambiente individua la natura degli interventi urgenti per favorire la valorizzazione e la fruibilità delle aree protette;

- 6) Qualora entro il termine indicato al punto precedente la Commissione paritetica non pervenga alla presentazione di una proposta unitaria sugli oggetti specificati al punto 5), il Ministro dell'ambiente attua direttamente le procedure per l'intesa con le Regioni interessate; trascorsi i successivi tre mesi senza che sia stata raggiunta l'intesa, si utilizza la procedura prevista dall'art. 81, 4° comma del D.P.R. 616/77.
- 7) La gestione del parco delle Dolomiti Bellunesi, appartenente prevalentemente al patrimonio demaniale, è affidata, in attesa della legge-quadro sui parchi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A) PERIMETRAZIONE E DEFINIZIONE DELLE MISURE PROVVISORIE DI SALVAGUARDIA. ISTITUZIONE ENTE PARCO E PIANO SOCIO-ECONOMICO

Per gli studi, le indagini, le analisi e gli interventi relativi alle attività di cui alle lettere a), b), c), e) ed f), la Commissione paritetica di cui al punto 1), e direttamente il Ministro dell'ambiente se necessario, potranno avvalersi di supporti e di professionalità esterne alla pubblica amministrazione, applicando le procedure generali di cui al punto 12 del Programma.

A tal fine è promossa la collaborazione delle Amministrazioni centrali dello Stato, in particolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e di enti nazionali di ricerca; sono abilitati inoltre a presentare offerte imprese d'interesse nazionale e regionale, pubbliche e private, e loro consorzi di comprovata esperienza nello specifico settore di

intervento.

A1- Per quanto riguarda le attività di cui alle lettere a), b) e c), a cui sarà destinato 1 miliardo di lire, i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti inviano al Ministero dell'ambiente, Commissione tecnico-scientifica, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale, le offerte tecnico-economiche relative alle attività per la perimetrazione e per la individuazione delle misure provvisorie di salvaguardia, e degli obiettivi preliminari, allegando per ciascuna offerta la Scheda n. 4 di cui all'Appendice B.

L'offerta tecnico-economica relativa a ciascun parco deve prevedere che le attività relative alle prestazioni offerte siano realizzate entro 90 giorni dalla concessione del finanziamento.

A2- Per quanto riguarda le attività di cui alle lettere e) ed f), a cui saranno destinati 9 miliardi di lire, i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti inviano al Ministero dell'ambiente, Commissione tecnico-scientifica, entro 30 giorni dall'emanazione delle direttive e dei criteri generali di cui al punto 4), le offerte tecnico-economiche relative alle attività per la redazione del piano del parco, allegando per ciascuna offerta la Scheda n. 4 di cui all'Appendice B.

Ciascuna offerta tecnico-economica deve prevedere che le attività relative alle prestazioni offerte siano realizzate entro 6 mesi dalla concessione del finanziamento.

B) PRIMI INTERVENTI

Le Regioni e gli enti locali interessati all'istituzione dei parchi citati trasmettono le istanze di finanziamento al Ministero dell'ambiente, Commissione tecnico-scientifica, entro 45 giorni dalla individuazione della natura dei primi interventi di cui al punto 4) e secondo le procedure generali di cui al punto 11 del Programma, accludendo per ciascuna iniziativa l'apposita Scheda n. 1 e/o n. 4 di cui all'Appendice B.

Le istanze possono riguardare:

B1- La realizzazione dei primi interventi, individuati in relazione ai vincoli posti dalle misure provvisorie di salvaguardia, secondo quanto indicato dalle determinazioni di cui al punto 4 precedente.

B2- La realizzazione di primi interventi di riqualificazione ambientale, anche mediante l'eventuale acquisizione di aree di particolare pregio naturalistico.

B3- L'avvio di programmi di educazione ed informazione per le aree protette.

Alle attività di cui alla presente lettera saranno destinati 15 miliardi di lire, rispettivamente nella misura di 7, 6 e 2 miliardi per quelle di cui in B1, B2 e B3.

Ciascuna istanza di finanziamento dovrà prevedere una spesa non inferiore a 500 milioni di lire e non superiore a 2 miliardi di lire per gli interventi di cui in B1 e B2; non inferiore a 400 milioni di lire e non superiore ad 1 miliardo per gli interventi di cui in B3.

Le istanze di finanziamento dovranno prevedere interventi realizzabili entro 12 mesi dall'adozione del provvedimento di finanziamento.

C) INTERVENTI URGENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIBILITA' DELLE AREE PROTETTE

Sulla base delle indicazioni, di cui al punto 5), della Commissione paritetica, ovvero -se necessario- sulla base delle determinazioni del Ministro dell'ambiente, gli enti locali interessati presentano al Ministero dell'ambiente, Commissione tecnico-scientifica, entro 45 giorni dal termine di cui al punto 5), e secondo le procedure generali di cui al punto 11 del Programma, le istanze di finanziamento per la realizzazione degli interventi urgenti per la valorizzazione e la fruibilità delle aree protette, allegando la Scheda n. 1 di cui all'Appendice B.

Le istanze di finanziamento devono riguardare progetti:

- relativi a interventi che, per ogni parco, prevedano investimenti per un ammontare di spesa non inferiore a 1,5 miliardi di lire e non superiore a 3 miliardi di lire.

- realizzabili entro un periodo massimo di 18 mesi dall'adozione del provvedimento di cui al punto 11 del Programma.

Agli interventi di cui alla presente lettera saranno destinati 25 miliardi di lire.